

## COMMISSIONE XI

## LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

## XCIII.

## SEDUTA DI VENERDÌ 25 GENNAIO 1957

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE STORCHI

INDICE		PAG.
<b>Congedo:</b>		
PRESIDENTE . . . . .		999
<b>Sull'ordine dei lavori:</b>		
MAGLIETTA . . . . .	999, 1000,	1001
PRESIDENTE . . . . .	1000,	1001
AGRIMI . . . . .		1000
DI MAURO . . . . .		1000
DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .		1000
NOCE TERESA . . . . .		1001
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ).		
CAPPUGI ed altri: Modifiche dei termini nei procedimenti amministrativi per l'attuazione delle disposizioni in materia di previdenza sociale e per i relativi ricorsi all'autorità giudiziaria (modificata dalla X Commissione permanente del Senato). (693-C) . . . . .		1001
PRESIDENTE . . . . .		1001
REPOSSI, <i>Relatore</i> . . . . .		1001
MAGLIETTA . . . . .		1002
ZACCAGNINI . . . . .		1002
DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .		1002
<b>Proposte di legge</b> ( <i>Seguito della discussione</i> ):		
PASTORE e MORELLI: Tutela del lavoro a domicilio (128);		
DI VITTORIO ed altri: Regolamentazione del lavoro a domicilio. (709) . . . . .		1002
PRESIDENTE . . . . .	1002, 1003, 1006,	1008
BUTTÈ, <i>Relatore</i> . . . . .	1002, 1007,	1008

	PAG.
NOCE TERESA . . . . .	1003
RAPELLI . . . . .	1003, 1004, 1005, 1007
CREMASCHI . . . . .	1003
DI VITTORIO . . . . .	1003, 1006, 1007, 1008
REPOSSI . . . . .	1004, 1008
SCARPA . . . . .	1004, 1005
PASTORE . . . . .	1005, 1008
DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .	1005, 1008
ZACCAGNINI . . . . .	1005, 1007
GALLICO SPANO NADIA . . . . .	1005
DI MAURO . . . . .	1006
PENAZZATO . . . . .	1006
RUBINACCI . . . . .	1006
PAVAN . . . . .	1007
MAGLIETTA . . . . .	1008
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1008

**La seduta comincia alle 9.**

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 18 gennaio 1957.  
(*E approvato*).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato L'Eltore.

**Sull'ordine dei lavori.**

MAGLIETTA. Vorrei rinnovare la preghiera, all'onorevole Presidente, di porre all'ordine del giorno i progetti di legge che

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1957

nella precedente riunione decidemmo di esaminare al più presto e, se possibile, di tenere nella prossima settimana almeno due sedute in modo da procedere più speditamente nei lavori.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Maghetta che, come è stato già riconosciuto dalle varie parti, esiste una necessità di collegamento tra la nostra Commissione e la Commissione per l'inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia, le cui funzioni sono state prorogate di un anno nella seduta precedente.

MAGLIETTA. Fu chiaramente detto che l'intervento della Commissione di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia doveva essere di aiuto e collaborazione e, quindi, non doveva interrompere l'*iter* delle proposte di legge che sono state assegnate all'esame della nostra Commissione.

Ritengo che la nostra Commissione dovrebbe decidere di intensificare il proprio lavoro tenendo, come si faceva precedentemente, almeno due sedute ogni settimana. Questo è un primo aspetto della questione. Un altro aspetto, accennato dall'onorevole Presidente, è costituito dalla tesi che la nostra Commissione dovrebbe aspettare le relazioni stralcio della Commissione di inchiesta. Se ciò facessimo, però, tutto il nostro lavoro resterebbe sospeso, ciò che a me sembra assurdo.

AGRIMI. Non riesco ad identificare la reale sostanza dell'intervento dell'onorevole Maghetta.

La nostra Commissione non è una commissione tecnica, è una Commissione parlamentare nella quale non si può, in via preliminare ed astratta, stabilire se tenere due o quattro sedute settimanali, non ha un programma meccanico da portare a termine, poiché il suo corso di lavori è condizionato dagli elementi politici della situazione generale.

Per quanto riguarda il secondo argomento esposto dall'onorevole Maghetta, non si tratta di condizionare il nostro lavoro alle risultanze della Commissione di inchiesta. È evidente, però, che, se si è nominata una tale Commissione parlamentare e la si è prorogata, sia auspicabile tener conto del lavoro da essa svolto e che se ne acquisiscano i frutti, considerando, volta per volta, l'opportunità del lavoro da svolgere.

DI MAURO. Se posso concordare sul fatto che la necessità, *a priori*, di due sedute settimanali, può essere definita astratta rispetto alla natura della nostra Commissione, credo tuttavia che il collega Agrimi e gli altri col-

legghi di maggioranza, potranno essere d'accordo che, avendo dinanzi a noi una mole imponente di lavoro per importanti provvedimenti legislativi, sia altrettanto astratto stabilire, ad esempio, la regola di una seduta settimanale. Ritengo, quindi, necessario fissare un calendario dei lavori, che verrà regolato dal Presidente, nel quale abbiamo piena fiducia, così da portare a termine un certo programma, in un tempo relativamente breve.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Di Mauro che tutte le nostre riunioni cominciano con un dibattito sull'ordine dei lavori.

DI MAURO. Per quale ragione siamo costretti a discutere di questo in ogni seduta? Perché, esaurito l'esame delle proposte di legge relative al lavoro a domicilio non affrontiamo, nel mese di febbraio, il problema della pensione ai coltivatori diretti?

PRESIDENTE. Proprio ieri sera il Comitato ristretto ha terminato, dopo 10 laboriose sedute, i suoi lavori, dando incarico all'onorevole Zaccagnini, relatore, di redigere un testo che sarà quanto prima sottoposto all'esame della Commissione.

DI MAURO. Perché non ne siamo stati informati? Questo, d'altronde non diminuisce la necessità di stabilire un ordine dei lavori.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non so se il Governo abbia il diritto di dire il suo pensiero sull'ordine dei lavori della Commissione, ad ogni modo, tengo a far presente che è interesse del Governo che i vari provvedimenti all'ordine del giorno vengano posti in discussione quando siano stati sufficientemente istruiti. Senza ragionare in astratto, e sul piano concreto ritengo che possiamo intenderci, abbiamo tre provvedimenti importanti che, a mio avviso, potrebbero impegnare la Commissione per qualche mese: il provvedimento riguardante il lavoro a domicilio, attualmente in discussione; il provvedimento relativo alle pensioni ai coloni, mezzadri e coltivatori diretti, che il Comitato ristretto ha ultimato di esaminare, come ha ricordato il Presidente, soltanto ieri sera: tengo a sottolineare che alle riunioni del suddetto Comitato, ho sempre partecipato, il provvedimento, infine, che riguarda gli infortuni sul lavoro e che il Governo non avrebbe nulla in contrario a che esso fosse messo all'ordine del giorno, poiché si tratta di un provvedimento di grande importanza del quale si era già iniziata la discussione.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1957

NOCE TERESA. Ritengo necessario stabilire un calendario dei lavori per permettere ai commissari di prepararsi adeguatamente su importanti problemi di carattere sociale, sui quali anche il Governo dovrebbe esprimere il suo parere.

PRESIDENTE. Vorrei intervenire e concludere questa discussione ringraziando anzitutto l'onorevole Agrimi per aver ricordato, a noi tutti, che la nostra è una Commissione di carattere politico, la quale non può essere obbligata a tenere tutte le settimane due sedute, come, del resto, non sarebbe giusto nemmeno fissare una seduta ogni settimana. I lavori sono regolati dal Presidente in conformità di quelli che sono i provvedimenti, la loro urgenza, la loro importanza ed in relazione anche al fatto che si siano verificati tutti gli adempimenti preliminari, emissione di pareri, ecc., necessari per la discussione.

Non ho, quindi, che da confermare quanto ho già detto in risposta all'onorevole Maglietta, nella seduta precedente.

I provvedimenti citati dall'onorevole Sotosegretario, sono provvedimenti che dovranno essere esaminati al più presto possibile.

Per quanto riguarda la questione relativa alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori, il Presidente della Commissione stessa, onorevole Rubinacci pose chiaramente il problema sul quale non ci furono obiezioni, neanche da parte dell'onorevole Maglietta che — secondo quanto risulta dal verbale, letto all'inizio della seduta — concordò con le conclusioni del relatore e dell'onorevole Rubinacci e propose che l'ufficio di Presidenza della XI Commissione nello stabilire l'ordine dei lavori tenesse conto delle notizie che sui vari problemi avrebbe potuto dare la Commissione d'inchiesta.

Quindi, anche l'onorevole Maglietta si è espresso in questo senso.

Pregherei di tener conto delle discussioni già tenute e del fatto che, se ci sono state insistenze affinché la Commissione di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia affrettasse i suoi lavori, queste insistenze sono proprio venute dalla nostra parte; debbo, però, anche rendere atto che la Commissione Lavoro ha consentito alla proposta dell'onorevole Rubinacci e cioè che la Commissione da lui presieduta presenti delle relazioni stralcio su alcuni determinati problemi. Di conseguenza, avremmo dovuto attendere anche per la discussione delle proposte di legge sul lavoro a domicilio, all'ordine del giorno della odierna seduta.

MAGLIETTA. Debbo confermare di aver dichiarato che sarebbe stato conveniente tener presenti per la discussione di taluni dei progetti di legge all'ordine del giorno le risultanze dei lavori della Commissione di inchiesta. Nella mia correttezza, ho fatto però esplicito richiamo ai quattro provvedimenti seguenti: infortuni sul lavoro, lavoro a domicilio, appalti e subappalti e contratti a termine.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: Modifiche dei termini nei procedimenti amministrativi per l'attuazione delle disposizioni in materia di previdenza sociale e per i relativi ricorsi all'autorità giudiziaria. (Modificata dalla X Commissione permanente del Senato). (693-C).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cappugi, Repossi, Ferrara e Geremia: « Modifiche dei termini nei procedimenti amministrativi per l'attuazione delle disposizioni in materia di previdenza sociale e per i relativi ricorsi all'autorità giudiziaria ».

Prima di dare la parola all'onorevole Repossi, relatore, vorrei ricordare alla Commissione che la presente proposta di legge venne approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 24 novembre 1955, che, nella seduta della X Commissione permanente del Senato del 17 luglio 1956, venne modificata; che essa venne nuovamente modificata dalla nostra Commissione nella seduta del 24 ottobre 1956 e che ora ci viene rinviata con ulteriori modifiche apportate dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 19 dicembre 1956.

Era nostra speranza che il Senato non avesse ulteriormente a modificare la proposta in esame; invece, ci è stata rinviata con una modifica che riguarda il termine per il ricorso in sede giudiziaria, termine che viene fissato in 5 anni invece che in uno, come nel testo da noi approvato. Riterrei opportuno non riaprire una discussione ed accettare la modifica apportata all'articolo 2.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Repossi, relatore.

REPOSSI, *Relatore*. Farò una semplice dichiarazione ed una proposta. Non ho altro che da confermare, riguardo alla modifica proposta dal Senato all'articolo 2, quanto ebbi

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1957

già ad esporre alla Commissione in precedenti sedute.

Non avendo mutato opinione faccio, quindi, formale proposta di ritornare al testo approvato dalla Camera.

MAGLIETTA. La nostra parte accetta la modifica.

ZACCAGNINI. Mi rendo conto della validità delle ragioni esposte dall'onorevole Repposi, ma ritengo debba prevalere la necessità di portare a conclusione questa discussione; mi dichiaro, quindi, favorevole alla accettazione della modifica apportata dalla X Commissione permanente del Senato.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo dichiara di accettare la modifica proposta dalla X Commissione permanente del Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate. L'articolo 1, del quale do lettura non è stato modificato:

L'articolo 98 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, è così modificato:

« Il termine per ricorrere in via amministrativa, ai sensi dell'articolo precedente, è di novanta giorni — a pena di decadenza — dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve essere pronunciata dagli organi competenti entro i novanta giorni successivi alla data del ricorso.

Trascorso tale ultimo termine senza che la decisione sia stata pronunciata, l'interessato ha facoltà di adire l'Autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del Codice di procedura civile ».

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

« L'articolo 99 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, è così modificato:

« Per le controversie che abbiano per oggetto le materie indicate nell'articolo 97, l'azione giudiziaria non può essere proposta trascorso il termine perentorio di un anno dalla data in cui fu comunicata la decisione del ricorso in sede amministrativa, o dalla scadenza del termine di novanta giorni previsto nel secondo comma del precedente articolo senza che sia intervenuta la decisione amministrativa.

Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorreranno a favore dell'assicurato gli interessi legali delle somme spettanti ».

La X Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

L'articolo 99 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, è così modificato:

« Per le controversie che abbiano per oggetto le materie indicate nell'articolo 97, l'azione giudiziaria non può essere proposta trascorso il termine perentorio di cinque anni dalla data in cui fu comunicata la decisione del ricorso in sede amministrativa, o dalla scadenza del termine di novanta giorni previsto nel secondo comma del precedente articolo senza che sia intervenuta la decisione amministrativa.

Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorreranno a favore dell'assicurato gli interessi legali delle somme spettanti ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo approvato dalla Commissione del Senato.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Pastore e Morelli: Tutela del lavoro a domicilio. (128); dei deputati Di Vittorio ed altri: Regolamentazione del lavoro a domicilio. (709).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge: Pastore e Morelli: « Tutela del lavoro a domicilio », Di Vittorio ed altri: « Regolamentazione del lavoro a domicilio ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella ultima seduta della nostra Commissione, tenutasi il 21 novembre 1956, venne chiusa la discussione generale con l'invito di presentare alla Segreteria della Commissione eventuali emendamenti.

Prima di passare alla discussione degli articoli vorrei chiedere all'onorevole relatore se desidera intervenire all'inizio di questo dibattito.

BUTTE, *Relatore*. Potrei dare il mio parere sugli emendamenti già presentati da parte degli onorevoli colleghi ed esporre delle modifiche che io stesso, rielaborando la materia, ho in animo di presentare, ma preferisco intervenire nella discussione relativa ai singoli articoli.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1 nel testo

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1957

presentato dal relatore e approvato dal Comitato ristretto:

« Sono considerati lavoratori a domicilio agli effetti della presente legge le persone di ambo i sessi che eseguono a tempo, a cottimo, ad opera o in qualsiasi altra forma, nel proprio domicilio o in locali che non siano di pertinenza dell'imprenditore, né sottoposti alla sua sorveglianza diretta, lavoro retribuito, per conto di uno o più imprenditori, mediante materie prime e accessorie ed attrezzature proprie o fornite dall'imprenditore.

Sono considerati lavoratori a domicilio anche le persone che, senza essere sottoposte alla sorveglianza diretta dell'imprenditore, eseguono, nelle condizioni di cui al precedente comma, lavori in locali di pertinenza dell'imprenditore stesso anche se per l'uso di tali locali o dei mezzi di lavoro in essi esistenti, il lavoratore paga all'imprenditore un compenso ».

NOCE TERESA. Ho proposto l'emendamento: « Al primo comma, sostituire le parole: a tempo, con le parole: anche per periodi stagionali » proprio perché, nella discussione generale, alcuni colleghi dell'altra parte, hanno fatto osservare che vi sono dei lavori a domicilio a carattere stagionale; non si tratta quindi di lavori che vengono effettuati durante tutto l'anno. L'emendamento proposto non ha una eccessiva importanza; serve, però, ad eliminare una preoccupazione che riguarda in particolare certi lavori a domicilio di carattere stagionale che si svolgono nel Mezzogiorno. Pregherei i colleghi di volerlo accettare.

PRESIDENTE. L'onorevole Rapelli ha presentato due emendamenti dei quali do lettura:

« *Sopprimere il secondo comma* ».

« *Aggiungere il seguente comma:*

« Essi dovranno risultare iscritti nell'apposito registro e classificati nello schedario dei lavoratori a domicilio, che dovrà essere tenuto da ciascun ufficio comunale di collocamento, suddiviso per i vari tipi di lavoro a domicilio, ammessi dalla legge ».

L'onorevole Rapelli ha facoltà di illustrare gli emendamenti da lui presentati.

RAPELLI. Il problema di considerare lavoratori a domicilio anche coloro che eseguono lavori in locali di pertinenza dell'imprenditore, è un problema molto grave. Si tratta di una forma che si va purtroppo diffondendo e che deve essere eliminata. Il lavoro a domicilio, per quella che è la mia espe-

rienza, va limitato in quanto esso costituisce un pericolo per gli altri lavoratori dato che attraverso esse si realizza sempre uno sfruttamento dei lavoratori. Questa legge deve quindi essere fatta contro il lavoro a domicilio poiché esso rappresenta una evasione. Propongo, quindi, la soppressione del secondo comma e l'aggiunta di cui è stata data lettura che tende, con l'andar del tempo, a localizzare il fenomeno. Non si dimentichi che spesso i lavoratori interni si rendono complici essi stessi dell'imprenditore e portano il lavoro fuori della azienda. Dopo la emanazione della legge limitatrice dello straordinario, in parecchie aziende metalmeccaniche si è verificato il fatto che lo straordinario non si è più compiuto nell'interno dello stabilimento, ma al di fuori di esso, come lavoro esterno.

Se non si arriva ad esaminare dove viene compiuto il lavoro a domicilio e perché viene compiuto, a registrarlo e a classificarlo, non si ha alcun dato certo che possa servire da base per una azione efficace.

CREMASCHI. Sono d'accordo con quanto esposto dall'onorevole collega e per questo ho presentato anche io un emendamento soppressivo del secondo comma.

NOCE TERESA. Concordo con le preoccupazioni espresse dall'onorevole Rapelli, ma ritengo che, per il modo come è formulato l'intero articolo 1, ogni preoccupazione possa cadere in quanto esso mira a identificare proprio i casi che sono gravissimi.

Se noi vogliamo impedire il lavoro a domicilio svolto in maniera deleteria per l'industria italiana e per gli operai, mi pare che il comma in esame colpisca proprio questi determinati casi; sono quindi favorevole al mantenimento del testo proposto dal relatore.

DI VITTORIO. Vorrei esprimere alcune perplessità sulla tesi esposta dalla collega onorevole Noce.

Concordo con l'onorevole Rapelli sul concetto fondamentale che la legge deve tendere a limitare, ad ostacolare e, possibilmente, ad impedire il lavoro a domicilio che è una formula involutiva, inversa a quella del progresso, e sono preoccupato del fenomeno manifestatosi a Prato e che la onorevole Noce ha più volte ricordato.

In quella zona, appunto, si diffonde il sistema secondo il quale, invece di far lavorare un individuo in fabbrica, si dice al lavoratore. « questo è il telaio » e gli dà una specie di cottimo. Abbiamo così la trasformazione del lavoro aziendale in lavoro a domicilio, cosa questa che dobbiamo impedire. Si deve, invece, affermare il concetto che quando

l'operaio lavora in fabbrica, naturalmente con gli strumenti forniti, in qualsiasi modo, dall'imprenditore, deve essere considerato un dipendente normale e la fabbrica deve essere considerata una fabbrica normale. La legge, cioè, deve impedire tutte quelle forme di rapporto che escono dalla normalità.

Quando vi è violazione della normalità dei rapporti di lavoro, la legge deve intervenire, punire e rettificare i casi anormali.

Per queste considerazioni sono favorevole alla abolizione del lavoro a domicilio, eseguito nelle fabbriche, non per sottrarre questi lavoratori alla tutela della legge, ma perché noi non vogliamo estendere la concezione del lavoro a domicilio a quello che si fa anche nelle fabbriche, altrimenti molte fabbriche italiane diventerebbero lavoro a domicilio, con notevole danno e dell'economia italiana e dei lavoratori.

RAPELLI. In un primo momento, i datori di lavoro hanno permesso ai lavoratori a domicilio forti guadagni, poi, quando hanno avuto in mano la situazione, hanno ridotto tutte le tariffe. Questo è il guaio di questa forma di lavoro.

Una delle ragioni per cui sindacalmente, ancora dal tempo di Buozzi, si combatteva il cottimo individuale risiedeva nel fatto che prima si spingeva ad una specie di superproduzione, poi si riduceva il cottimo e si determinava un fenomeno di concorrenza individuale.

REPOSSI. Ho ascoltato con attenzione quanto ha detto la onorevole Noce. Ho notato che se c'è un argomento che può essere portato a favore della soppressione del secondo comma dell'articolo 1 è proprio quello esposto dalla onorevole Noce.

Questa legge deve essere limitativa del lavoro a domicilio e non deve incoraggiarlo.

Perché si è manifestato il bisogno di una tale legge? Perché abbiamo visto verificarsi un fenomeno che ha preoccupato il campo sindacale ed anche lo stesso campo produttivo: il fenomeno, cioè, del trasferimento del lavoro, dalla azienda al domicilio. Si tenta con ciò di dare al lavoratore, un'altra configurazione, una configurazione quasi di artigiano e si sfugge in tal modo al pagamento dei contributi sociali.

Come avviene questo fenomeno? Taluni operai vengono licenziati e in conto liquidazione si dà loro un telaio. Questo avviene a Prato come avviene a Como e, mi pare, anche a Brescia. Ad altri invece si dice: « Tu non hai posto per il telaio » e si dà loro posto nei magazzini della fabbrica. Qui si tratta

di smobilitare l'azienda e di trasformare in lavoro a domicilio quello che è il lavoro di fabbrica. Se noi non sopprimessimo il secondo comma, approveremmo un sistema anormale che danneggia sia i lavoratori che gli imprenditori seri.

Non sono affatto dell'idea che il lavoro a domicilio debba essere soppresso del tutto, perché una legge del genere potrebbe arrecare un grosso danno ai lavoratori, ma se intendiamo limitarlo, cerchiamo di far sì da non invitare gli industriali a smobilitare le fabbriche. Non si può consentire che, sotto un certo aspetto, non si mantenga organizzata la fabbrica prendendo il lavoratore e trasformandolo in artigiano.

Per i motivi sopra esposti, mi dichiaro d'accordo sulla soppressione del secondo comma dell'articolo 1.

SCARPA. Sembrerebbe a questo punto che la maggioranza della Commissione concordi con le tesi Rapelli e Di Vittorio. Io mi permetto aggiungere alcuni argomenti.

Si riproduce qui una discussione che è stata già tenuta e malgrado la quale, mi permetto di dire, noi ci troviamo ancora davanti ai medesimi ostacoli di allora. Quindi, ripeto qualche argomento che già avevo detto in quel tempo a dimostrazione di quanto alcuni commissari hanno affermato.

Abbiamo, per esempio, una grossa fabbrica in provincia di Novara, la ditta Contex che appartiene al complesso Rossari e Varzi; alcuni reparti di essa sono stati trasformati in lavoro a domicilio e sono tuttora dentro le mura della fabbrica stessa, con gli stessi lavoratori che fanno lo stesso lavoro di prima. Abbiamo chiesto l'intervento dell'Ispettorato provinciale del lavoro, il quale ha fatto una irruzione sperando di cogliere sul fatto alcune dimostrazioni di questa artificiosa e non consentita trasformazione; malgrado questo, i lavoratori, interrogati ad uno ad uno hanno detto: « Noi siamo lavoratori a domicilio; paghiamo l'affitto per questi locali »: cosa, questa, falsa. Il direttore aveva preparato tutto e l'irruzione è stata, perciò, totalmente infruttuosa malgrado ogni buona volontà.

Ho citato, allora, anche altri due casi: la tipografia Fumagalli, la quale fa anche lavori di legatoria, che una volta erano eseguiti nell'interno della azienda con lavoro aziendale, ed ora sono divenuti lavoro a domicilio pur continuando ad essere svolti nell'interno della fabbrica; l'argenteria Calderoni, che fa i lavori di pittura nel perimetro della fabbrica, ma che non paga, in questo modo, i contributi assistenziali.

Ricordo, anche, che i colleghi erano preoccupati di non intaccare con una formulazione inadatta della legge, il vero lavoro a domicilio tradizionale, come quello delle intrecciatrici di paglia di Firenze.

È proprio necessario dire nel testo della nostra legge che noi consideriamo lavoro a domicilio anche quello dei lavoratori che svolgono la loro opera nei locali di proprietà dell'imprenditore, ma che non sono sottoposti alla sorveglianza diretta dell'imprenditore? È dimostrato, purtroppo, che le norme che la legge prevede, vengono facilmente eluse dato che il lavoratore, per garantirsi quel pezzo di pane, accetta di mentire, accetta, cioè, di affermare che non lavora sotto la sorveglianza dell'imprenditore, che non è diretto dall'imprenditore, che paga un affitto e ciò anche se egli è normalmente un dipendente della azienda.

Ora, qualche collega si propone di emendare questo articolo facendolo diventare una affermazione positiva a difesa dei lavoratori, affermando che coloro i quali lavorano in locali di pertinenza dell'imprenditore, anche se dichiarano di pagare l'affitto e di non avere alcuna sorveglianza, siano considerati lavoratori dipendenti.

RAPELLI. Questo, in effetti, è un tipo di lavoro individuale.

SCARPA. Mi permetto quindi di raccomandare fin da ora, in particolar modo al collega Buttè, che è stato il solerte estensore di queste norme, una forma di maggiore diffidenza, perché i casi che ho citato dimostrano come queste norme possano essere facilmente eluse se il lavoratore si presta, per bisogno, a mentire.

PASTORE. La legge deve essere proprio ispirata a questo concetto di diffidenza a cui ha alluso il collega Scarpa, anzi deve essere addirittura ispirata dalla convinzione che la controparte tenterà in tutti i modi di eludere queste norme.

Bisogna tener conto del fatto che non possiamo abbandonare i lavoratori e che dobbiamo trovare una formula che ci aiuti a garantirci da questi sicurissimi tentativi di elusione della parte imprenditoriale.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Su questo che a me pare il punto centrale, voglio rilevare che concordiamo tutti nel dire la stessa cosa.

Nella proposta Buttè la formulazione è espressa positivamente, io mi permetterei di proporre una espressione in forma negativa:

« Non sono considerati lavoratori a domicilio le persone ecc. ». Ciò servirebbe a evitare equivoci.

Debbo d'altra parte dichiarare che il Governo è perfettamente d'accordo sui rilievi fatti dagli onorevoli colleghi e voglio, anzi, aggiungere un'altra argomentazione: sono già passate in giudicato moltissime sentenze della Magistratura che danno sistematicamente torto agli ispettori del lavoro, tutte le volte che si permettono di rilevare casi del genere. È quindi giunto il momento di regolamentare questa materia e di sancire il divieto di considerare lavoratori a domicilio coloro che si trovano nelle condizioni esposte.

ZACCAGNINI. Siamo tutti d'accordo sull'obiettivo da raggiungere: fare cioè di questa legge uno strumento che scoraggi il lavoro a domicilio; mi pare, però che non siamo riusciti a trovare la soluzione atta a rendere questa legge lo strumento idoneo. Sono del parere che sia necessario sopprimere il secondo comma dell'articolo 1.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ritengo che la soppressione del secondo comma non sia sufficiente.

ZACCAGNINI. Non sono d'accordo con l'onorevole Sottosegretario. Se noi non sopprimiamo il secondo comma, lasciamo in vigore una formula che si presta a regolarizzare una situazione che riteniamo debba essere stroncata.

Questi lavoratori non sono lavoratori dipendenti e non sono nemmeno lavoratori a domicilio. Cosa sono, allora? Occorre cercare un'altra formula.

La formula: « i lavoratori che svolgono il loro lavoro nell'ambito della fabbrica, sorvegliati o non sorvegliati, paghino o non paghino l'affitto, sono considerati lavoratori dipendenti », è una formula drastica che lascerebbe esclusa una certa possibilità di lavoro individuale, che non so se sia il caso rendere impossibile. Una forma che non pregiudica il problema, sarebbe, a mio avviso la soppressione del secondo comma.

GALLICO SPANO NADIA. Non sono d'accordo sulla soppressione del secondo comma dell'articolo in esame, perché, in tal modo, il problema non viene risolto; sono, invece, d'accordo con l'emendamento che intende presentare l'onorevole Di Mauro e che vuole affermare che non sono considerati lavoratori a domicilio, ma dipendenti dell'azienda, quei lavoratori che si trovano in particolari condizioni.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1957

**PRESIDENTE.** L'onorevole Di Mauro ha presentato un emendamento del quale do lettura.

« Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Le persone che, anche se non sono sottoposte alla sorveglianza diretta dell'imprenditore eseguono, nelle condizioni di cui al precedente comma lavori in locali di pertinenza dell'imprenditore stesso anche se per l'uso di tali locali o dei mezzi di lavoro in essi esistenti, il lavoratore paga all'imprenditore un compenso, sono considerati invece, a tutti gli effetti, direttamente dipendenti dall'azienda ».

L'onorevole Di Mauro ha facoltà di illustrare l'emendamento da lui presentato.

**DI MAURO.** Ritengo che l'emendamento da me proposto corrisponda alle esigenze espresse in tutti gli interventi che si sono fin qui susseguiti.

Noi non possiamo limitarci alla soppressione del secondo comma perché in tal modo non risolveremmo il problema; non possiamo d'altro canto accettare la tesi proposta dal Governo e cioè dire: « non sono considerati lavoratori a domicilio », perché nemmeno per questa via si risolverebbe il problema. La nostra preoccupazione è di determinare in modo positivo cosa siano questi lavoratori.

Siamo tutti d'accordo che questi lavoratori debbono essere considerati direttamente dipendenti dalla azienda? Ed allora, se è questo quello che vogliamo, diciamolo esplicitamente nella legge. A questo corrisponde l'emendamento da me proposto e con il quale si precisa appunto che questi lavoratori sono considerati direttamente dipendenti, a tutti gli effetti, dalla azienda.

Forse sarebbe opportuno aggiungere, dopo la parola « che », la parola « pure ».

**PRESIDENTE.** Rileggo l'emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 1, proposto dall'onorevole Di Mauro, nella sua definitiva stesura:

« Le persone che, pur se non sono sottoposte alla sorveglianza diretta dell'imprenditore, eseguono, nelle condizioni di cui al precedente comma lavori in locali di pertinenza dell'imprenditore stesso, anche se per l'uso di tali locali o dei mezzi di lavoro in essi esistenti, il lavoratore paga all'imprenditore un compenso, sono considerati invece, a tutti gli effetti, direttamente dipendenti dall'azienda ».

**PENAZZATO.** Vorrei far notare che la legge di cui siamo discutendo è la legge che riguarda i lavoratori a domicilio; con l'emendamento proposto dall'onorevole Di Mauro

veniamo a parlare, invece, di lavoratori che non sono lavoratori a domicilio, secondo quanto viene da tutti dichiarato, per cui la regolamentazione del loro rapporto non credo possa essere fatta in questa sede.

**DI VITTORIO.** Per un aspetto formale della questione, rischiamo, seguendo la proposta Penazzato, di lasciare senza tutela una notevole quantità di lavoratori.

**PENAZZATO.** Propongo di sopprimere il secondo comma in quanto si tratta di argomento che non rientra nel lavoro a domicilio.

Se si tratta di un caso urgente, possiamo fare perfino una legge con questo articolo, ma mi pare poco serio trattare, nella legge riguardante il lavoro a domicilio, un fenomeno che lavoro a domicilio non è. È chiaro che questo problema debba essere risolto nel quadro di una regolamentazione adatta come, ad esempio, quello del lavoro in appalto.

**DI VITTORIO.** L'onorevole Sottosegretario ha detto che sono state emanate delle sentenze a sfavore dei lavoratori.

**PENAZZATO.** Si faccia una ulteriore legge e se riteniamo che la questione debba essere risolta con urgenza, la si faccia subito; se riteniamo, invece, di poter regolare la questione insieme a quella del lavoro in appalto, lo si faccia in quella sede e non ora, perché sarebbe, come ho già detto, una stortura.

**RUBINACCI.** Vorrei richiamarmi al testo del primo comma dell'articolo 1. È stato rilevato dal rappresentante del Governo che vi è un indirizzo giurisprudenziale per cui viene configurato come lavoro a domicilio anche quella prestazione che si svolge in locali di proprietà della azienda, pur mancando gli altri vincoli che caratterizzano il rapporto di lavoro subordinato. Ritengo che ciò sia potuto avvenire in mancanza di una regolamentazione del lavoro a domicilio e non sia più possibile con l'entrata in vigore della legge in discussione, la quale stabilisce, nel primo comma del primo articolo, che lavoro a domicilio è quello che si presta nel proprio domicilio o in locali che non siano di pertinenza dell'imprenditore, né sottoposti alla sua sorveglianza diretta.

Noi stiamo ora elaborando una nuova legge per dare una definizione esatta del lavoro a domicilio, così che nessun magistrato potrà dire che è lavoro a domicilio quello che si presta in locali di pertinenza dell'imprenditore. Si tratta di un problema di tecnica legislativa. A mio parere, il secondo comma nel testo proposto dal Sottosegretario e in quello proposto dal collega Di Mauro possono ingenerare confusione, mentre la semplice enun-

cazione, così tassativa, del primo comma esclude assolutamente qualunque possibilità di equivoci. Resta però un altro problema: quale è il regime giuridico di coloro che si vengono a trovare in questa situazione? È questo un problema che abbiamo il dovere di affrontare, ma non in questa sede.

Si potrebbe arrivare alla enunciazione rigida che coloro che lavorano in locali della azienda, sono considerati senz'altro dipendenti, ma non possiamo, ad esempio, ignorare che manca il vincolo contrattuale, che manca il vincolo di subordinazione, ecc. Potremmo fare qualche altra cosa, dire, ad esempio, che essi hanno diritto ad un trattamento pari ed eguale a quello stabilito per i lavoratori interni dell'azienda; potremmo arrivare a dare una regolamentazione di questo rapporto di lavoro, ma tale regolamentazione dovrà essere meditata, studiata, dovrà rispondere a certi canoni generali degli istituti giuridici in questa materia e dovrà, probabilmente, avere una articolazione sufficiente; non ci potremmo limitare a una semplice frase, ma dovremmo forse compilare parecchi articoli.

Concludo, pertanto, affermando che il secondo comma deve essere soppresso, essendo il primo comma già sufficiente.

DI VITTORIO. Ritengo che il fine del legislatore sia quello di esprimere con chiarezza e con accuratezza i fini che si propone di raggiungere e non subordinarli a questioni di carattere puramente formale.

Siamo tutti d'accordo che questa legge non solo deve essere protettiva dei lavoratori a domicilio, ma anche limitativa di questa degenerazione del lavoro industriale che si esprime attraverso la trasformazione del lavoro di fabbrica in lavoro a domicilio.

Se siamo d'accordo su questo concetto dovremmo, mi pare, trovare il modo di esprimere questo accordo e di esprimerlo con chiarezza in modo da evitare che vi siano, come ha denunciato l'onorevole rappresentante del Governo, nella incertezza e nella mancanza di norme precise, delle sentenze della Magistratura contrarie ai nostri concetti.

Posso anche, in linea generale, concordare con l'osservazione fatta dall'onorevole Rubinacci secondo il quale, il primo comma, definendo positivamente il lavoro a domicilio, dice al Magistrato che quell'altro non è lavoro a domicilio, ma il Magistrato si può trovare dinanzi a situazioni che, secondo questa legge, non hanno attinenza con il lavoro a domicilio, e secondo la legge che riguarda il lavoro dipendente, non sono neanche attinenti al lavoro dipendente, per cui questi operai sareb-

bero sottratti ad ogni regolamentazione. Qui interviene il concetto espresso dall'onorevole Penazzato, il quale dice che potrebbe trattarsi di un appalto interno.

Quello di cui trattiamo non è però un appalto, ma una forma di cottimo che l'industriale dà ai suoi dipendenti, che si vogliono definire lavoratori a domicilio per sottrarli al contratto collettivo.

Lasciando da parte ogni aspetto formale tendente a stabilire se questo è un appalto, od altro, se deve quindi essere regolato in una altra legge o in questa, bisogna tener presente che questi lavoratori sono stati fino ad ora considerati come appartenenti all'ambito dei lavoratori a domicilio. Domani, quando discuteremo la legge sui rapporti interni, preciseremo ancora meglio, ma intanto non possiamo lasciare priva di tutela una larga zona di lavoratori, sottoposti ad una giurisprudenza contraddittoria.

Ritengo, in conseguenza di quanto detto, che non facciamo male se poniamo, invece della norma di carattere negativo, suggerita dall'onorevole Sottosegretario, una norma di carattere positivo che dica che questi lavoratori non sono da considerarsi lavoratori a domicilio, ma dipendenti dalla azienda.

PAVAN. Con l'emendamento proposto dal rappresentante del Governo non si fa altro che precisare meglio il carattere del lavoro a domicilio, già affermato nel primo comma. Bisogna però tener presente, senza andare a toccare altri argomenti, come con l'istituto dell'appalto noi diamo modo ai lavoratori, che sono nelle condizioni indicate, di mettersi anche loro in regola quando eseguono un lavoro che non sia a domicilio o alle dipendenze dirette dell'azienda.

Aggiungo che la parola « pertinenza » non è molto chiara perché essa, nel codice non vuol dire niente; si dovrebbe dire « proprietà ».

BUTTE, *Relatore*. Significa che i locali in cui viene seguito il lavoro sono da attribuirsi all'imprenditore o in proprietà o in affitto.

RAPELLI. Ritengo che la parola « pertinenza » vada bene, poiché essa comprende anche i locali che un imprenditore affitta fuori della fabbrica, per farvi lavorare i suoi dipendenti che lavorano a domicilio.

ZACCAGNINI. Sono del parere che sia necessario sopprimere il secondo comma. Siamo tutti d'accordo nell'affermare che definendo, nel primo comma, cosa si intende per lavoro a domicilio, intendiamo darne una definizione completa. Col secondo comma proposto dal Governo diciamo poi che cosa non sono dei lavoratori che noi, col primo comma, escludiamo

e con l'emendamento Di Mauro facciamo un altro passo avanti dicendo che cosa sono e dando una soluzione affrettata di un problema estremamente complesso.

Ritengo, pertanto, che sarebbe opportuno sopprimere il secondo comma e rendere più chiara la dizione del primo comma.

PASTORE. Poiché siamo alla ricerca di qualcosa di più valido del testo proposto, ritengo che potremmo affidare all'onorevole relatore o al comitato ristretto lo studio degli emendamenti o, secondo l'idea esposta dal collega Zaccagnini, di un perfezionamento del primo comma.

REPOSSI. A proposito del rinvio al comitato ristretto, vorrei si tenesse presente il fatto che oltre al fenomeno del lavoro a domicilio svolto nei locali dell'imprenditore, vi è anche quello della smobilitazione delle fabbriche.

DI VITTORIO. Ritengo, dato che la discussione è stata abbastanza ampia e che mi sembra non vi siano dissensi di fondo, ma solo sul modo in cui deve essere formulata la norma, che sia accettabile la proposta avanzata dall'onorevole Pastore tendente a trovare una formula soddisfacente.

ZACCAGNINI. Mi dichiaro a favore della proposta Pastore.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ritengo che la proposta Pastore sia senz'altro accettabile al punto in cui è giunta la discussione, ma il lavoro che essa deve svolgere va inteso nel senso più ampio, deve cioè investire l'intero articolo 1 e non il solo secondo comma. Ribadisco, dinanzi alla Commissione, che all'aspetto positivo del primo comma non deve essere sacrificato l'aspetto negativo del secondo comma.

MAGLIETTA. Propongo di sostituire alla espressione: « Di pertinenza dell'imprenditore né sottoposti alla sua sorveglianza » la dizione: « Di pertinenza di imprenditori né sottoposti alla loro sorveglianza ».

BUTTÈ, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole alla proposta dell'onorevole Pastore. Vorrei pertanto chiarire alcuni concetti: la onorevole Noce Teresa ha fatto una osservazione sulla parola « a tempo »; ritengo si tratti di un equivoco, perché il lavoro a tempo è solo una specie di forma ibrida di cottimo. Io sopprimerei questa dizione che riguarda la specificazione e al suo posto porrei la frase « comunque retribuito ».

Sulla questione degli stagionali non sono d'accordo poiché credo che non ci sia una vera lavorazione che sia legata al tempo.

Proporrei di convocare il comitato ristretto per martedì alle ore 17, in modo da poter avere

mercoledì mattina il materiale necessario per la Commissione.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che il comitato ristretto si riunisca martedì 29 gennaio per redigere il nuovo testo dell'articolo 1, sulla base degli elementi emersi nel corso della odierna discussione.

(Così rimane stabilito).

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta della proposta di legge n. 693-C.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge.

CAPPUGI ed altri: « Modifiche dei termini nei procedimenti amministrativi per l'attuazione delle disposizioni in materia di previdenza sociale e per i relativi ricorsi all'autorità giudiziaria » (*Modificata dalla X Commissione permanente del Senato*) (693-C).

Presenti e votanti . . . . .	43
Maggioranza . . . . .	22
Voti favorevoli . . . . .	42
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

#### Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Albizzati, Bartole, Bei Ciufoli Adele, Berardi Antonio, Bettoli, Bufardeci, Buttè, Calvi, Camposarcuno, Chiarolanza, Cremaschi, Dazzi, De Maria, De Marzi Fernando, Diaz Laura, Di Mauro, Di Vittorio, Driussi, Ferrara Domenico, Gallico Spano Nadia, Gatti Caporaso Elena, Gui, Gitti, Lizzadri, Maglietta, Montelatici, Noce Teresa, Pastore, Pennazzato, Rapelli, Repossi, Roberti, Rubinacci, Scalia Vito, Scarpa, Simonini, Storchi, Tognoni, Valandro Gigliola, Venegoni, Zaccagnini, Zamponi.

#### È in congedo:

L'Eltore.

**La seduta termina alle 11.**

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO